

# ANCE Campania News

25 luglio  
2025

Numero  
26/13

Un **nuovo Piano Carceri** costituito da 60 interventi edilizi tra nuove costruzioni e recupero di strutture esistenti, distribuiti nel triennio 2025-2027, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio scorso.

Sviluppato congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il programma è stato illustrato dal Marco Doglio, Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Il Piano Carceri attua l'articolo 4-bis del DL 92/2024, convertito nella Legge 112/2024, in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia.

## **Piano Carceri: ampliamenti e ristrutturazioni**

L'obiettivo del Piano Carceri è duplice: da un lato aumentare la capienza complessiva del sistema penitenziario, dall'altro migliorare le condizioni strutturali degli istituti esistenti.

Le modalità operative del Piano Carceri si articolano in:

- **ampliamenti delle strutture attuali**, che genereranno 3.716 nuovi posti;
- **ristrutturazione e manutenzione**, che permetteranno il recupero di 5.980 posti già esistenti.

In totale, al termine del triennio 2025-2027 si prevede la disponibilità di 9.696 posti aggiuntivi. Secondo quanto riferito dal Governo, 3 cantieri sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 in fase di avvio.

## **Meloni: '750 milioni di euro e valorizzazione del patrimonio edilizio'**

Nel suo videomessaggio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa come parte di un impegno assunto con i cittadini:

"Abbiamo scritto un nuovo Piano carceri che ci consentisse di ristrutturare e ampliare le strutture esistenti, realizzarne di nuove e **valorizzare quegli immobili storici** che non sono più adatti ad ospitare un carcere".

Il piano approvato rappresenta, nelle parole della premier, un Piano straordinario di interventi da **oltre 750 milioni di euro**, con opere già in cantiere e conclusione prevista per il 2027. Da *Edilportale*.



## **In questo numero**

750mln per nuove carceri

1

Cig per caldo fuori dai limiti

2

Tar Lombardia: non servono i piani attuativi per i grattacieli

3

Cassazione in merito alla turbativa d'asta

4

Edifici smart e green

5

## Cig per caldo fuori dai limiti

Cassa integrazione senza onere del contributo addizionale e non rilevante ai fini della fruizione massima di 52 settimane in un biennio mobile. Indennità ai lavoratori agricoli, compresi quelli a termine, anche in caso di sospensione dell'attività per mezza giornata. L'articolo 10-bis del decreto legge 92/2025 (ieri approvato dal Senato con la fiducia e che passerà alla Camera, si veda anche a pagina 20), in analogia con quanto fatto nei due anni precedenti, introduce agevolazioni specifiche per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in caso di eventi oggettivamente non evitabili, tra cui le ondate di calore.


A questo riguardo, il 2 luglio le parti sociali hanno sottoscritto un Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro che auspica «l'ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale. In particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa».

Il Dl 92/2025 stabilisce che, per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra luglio e dicembre 2025, non si applica il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (o consecutive), anche per le imprese dei settori edile, lapideo e di scavo, a fronte della causale "eventi oggettivamente non evitabili". Inoltre non si applica il contributo addizionale (peraltro come già previsto dall'articolo 13, comma 3, del Dlgs 148/2015).

Questo intervento verrà riconosciuto fino a esaurimento del budget di 10,5 milioni di euro, mentre con 22,5 milioni di euro si finanzia l'estensione degli ammortizzatori sociali in agricoltura, sempre per il periodo luglio-dicembre. In questo caso l'indennità per intemperie viene riconosciuta, direttamente dall'Inps, agli operai a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione dell'attività per metà giornata, invece che per il giorno intero, e senza che il lavoratore debba aver raggiunto il requisito del numero minimo di 181 giornate lavorate. Il periodo di integrazione non rileva per il raggiungimento del tetto massimo di 90 giornate annue, mentre vale per la maturazione della disoccupazione agricola.

I due interventi vengono finanziati riducendo il budget del Fondo sociale per occupazione e formazione e ricalcano quanto già scritto nell'articolo 2-bis del Dl 63/2024 per l'anno scorso, salvo aggiungere ora l'estensione agli operai agricoli a tempo determinato e ampliare la dotazione finanziaria che, nel 2024, è stata di 13 milioni complessivi, di cui 2 milioni per l'agricoltura. Sempre in tema di ammortizzatori sociali per caldo, il 22 luglio è stato pubblicato il decreto 95/2025 del ministro del Lavoro che, nel recepire il Protocollo del 2 luglio, ha stabilito che i datori di lavoro che, in base al protocollo stesso, accedono alla Cig per caldo, devono inviare alla sede Inps competente per territorio gli accordi firmati a livello locale che prevedono l'accesso agli ammortizzatori per eccezionali situazioni climatiche.





## Tar Lombardia non servono i piani attuativi per i grattacieli

I piani attuativi non sono sempre obbligatori. I Comuni possono approvare progetti, come i famigerati grattacieli delle inchieste di questi mesi a Milano, senza utilizzare questi strumenti di pianificazione urbanistica, ma facendo ricorso a permessi ordinari, se ci sono alcune condizioni. Il Tar Lombardia, con la sentenza [n.2747/2025](#), irrompe sulla cronaca di questi giorni, smentendo uno dei principi dai quali si è mossa la Procura di Milano, peraltro analizzando proprio il caso di uno dei cantieri al centro delle indagini (Urban jungle di via Razza, 5). E anche se la giustizia amministrativa non ha un'influenza diretta su quella penale, la decisione dà la misura di quanto questa materia sia oggi complessa e soggetta a interpretazioni. Tecnicamente, si parla dell'applicabilità, o meno, in caso di edificazione di fabbricati con altezza superiore a 25 metri, dell'obbligo del piano attuativo, previsto dalla legge urbanistica del 1942: si tratta di uno strumento la cui definizione può richiedere anche anni. Il Comune di Milano, in tutti i suoi ultimi progetti, ha preso la strada della semplificazione, attraverso l'utilizzo, contestato dalla Procura nel primo filone di inchieste, della semplice Scia alternativa al permesso di costruire.

La decisione del Tar nasce dal ricorso di un condominio contro i titoli edilizi che avevano dato il via alla costruzione dell'edificio. Tra le (numerose) contestazioni, riportate nella sentenza, c'è proprio l'obbligo di avere un piano attuativo per edifici più alti di 25 metri. Il Tar, fissando un precedente molto significativo per il Comune di Milano, respinge queste osservazioni, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'obbligo dei piani è escluso «in presenza di una zona già completamente urbanizzata, quando la situazione di fatto evidenzia una completa edificazione dell'area, tale da renderla incompatibile con un piano attuativo». L'area interessata dal progetto (a ridosso della stazione Centrale di Milano) ha già una sua conformazione urbanistica e, quindi, per un intervento del genere il piano non è necessario.

Il Tar, infatti, spiega che l'edificio «si colloca in una zona interamente compromessa sotto il profilo urbanistico, integralmente interessata da costruzioni e dotata di tutte le opere di urbanizzazione» e, data la sua dimensione (otto piani fuori terra), è evidente lo «scarso peso insediativo dell'intervento in un tale tipo di zona» (già densa ed urbanizzata). Non solo: l'amministrazione in questo campo ha un grande potere: «Al Comune spetta un amplissimo margine di discrezionalità nella valutazione della congruità del grado di urbanizzazione», dicono i giudici. Solo decisioni manifestamente illogiche possono, quindi, essere contestate. E non è questo il caso, dal momento che, per un edificio di questo tipo, non è emersa «dagli atti di causa una compromissione dei valori urbanistici». Ultimo punto: questi principi sono ancora più rilevanti perché applicati a una nuova costruzione. A maggior ragione potrebbero, infatti, essere utilizzati in caso di sostituzione integrale di edifici esistenti, se sono soddisfatti i requisiti di urbanizzazione dell'area di intervento. Da *NT+*.

## Cassazione in merito alla turbativa d'asta



Con la sentenza della Corte di Cassazione (sez. penale 6, n. 24341 del 2 luglio 2025) viene chiarito il confine e la differenza tra le due fattispecie di turbativa contenute negli artt. 353 e 353-bis del codice penale ovvero della c.d. "Turbata libertà degli incanti" e della (più recente, introdotto con l'articolo 10 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136) "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"

Turbare la determinazione sul procedimento di scelta del contraente

Nella vicenda viene in rilievo l'espletato affidamento diretto preceduto da avviso informale per cui, poi, non venivano inviati gli inviti per procedere direttamente con l'affidamento diretto "puro".

La sezione spiega che l'articolo 353-bis disciplina la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente chiarendo che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (...)».

Si tratta, pertanto, di una azione di condizionamento, un tentativo/comportamento di condizionamento che avviene nella fase propedeutica alla gara vera e propria ovvero la fase in cui il Rup sta valutando – nell'ambito delle indicazioni del codice -, quale sistema di affidamento scegliere. In questo senso, il collegio puntualizza che il «reato si consuma in presenza di una condotta idonea a indirizzare la procedura amministrativa volta a stabilire il contenuto del bando, in modo tale da predeterminare l'esito della gara e, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che il contenuto del bando, o di un atto ad esso equipollente, condizioni effettivamente la scelta del contraente» .

L'essenza del reato pertanto esige la presenza di «condotte manipolatorie della determinazione del contenuto del bando o dell'atto equipollente, a prescindere dall'effettiva successiva incidenza sull'esito della procedura comparativa» (Sez.6, n. 6259 del 27/1/2016).

La differenza tra le due fattispecie di turbativa insiste proprio su due aspetti ovvero l'oggetto della condotta, che come visto, nella turbativa sulla scelta del procedimento/procedura mira a veicolare la decisione del Rup – e il reato sussiste a prescindere poi dall'epilogo finale della procedura di scelta del contraente -, e dal momento in la condotta manipolatoria viene posta in essere ovvero nella fase, si potrebbe dire, prodromica, della ordinaria attività del Rup che valuta (e decide) quale sistema di affidamento sviluppare per assegnare il contratto d'appalto.

In questo caso, puntualizza il collegio, «il procedimento di scelta del contraente è inficiato ab origine, in quanto la condotta volta a preferire uno dei possibili contraenti si realizza fin dalla predisposizione del bando di gara o dell'atto equipollente» e pertanto si configura il reato di cui all'art. 353-bis cod. pen., a prescindere dal fatto che successivamente intervenga l'effettiva aggiudicazione in favore del soggetto preferito «o che la gara - nonostante il vizio originario - si svolga ugualmente in maniera corretta».

La turbata libertà (dello svolgimento) «degli incanti»  
L'articolo 353, invece, riguarda la tradizionale fattispecie di comportamento che tende a veicolare (imporre) un particolare esito del sistema di affidamento prescelto. La disposizione infatti spiega che chi «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (...)».

A differenza della prima fattispecie della turbativa nella fase di scelta del sistema di affidamento da utilizzare, che deve intervenire prima dell'adozione del bando o atto similare, in questa fattispecie invece il reato «risulterà integrato solo nei casi in cui le condotte illecite vengano realizzate dopo l'adozione del bando e alterino la procedura comparativa».

In buona sostanza, chiarisce il collegio, «i rapporti tra le due figure criminose risultano chiaramente delineati e si fondano sulla differente collocazione temporale, in relazione all'iter procedimentale, della condotta illecita ed alla valorizzazione della tipicità descritta dalle norme in esame».

Turbativa e affidamento diretto Nell'affrontare il caso sottoposto (acclarare una turbativa nella fase di scelta del sistema di affidamento nell'ipotesi dell'affidamento diretto), il giudice precisa che se anche l'affidamento diretto risultasse preceduto da avviso esplorativo, come nel caso di specie, questo in ogni caso non può vincolare la successiva azione dell'amministrazione. Tra l'altro, nel caso concreto, l'avviso ad acquisire manifestazioni di interesse recava puntualmente l'indicazione che lo stesso non vincolava l'amministrazione.

**Pertanto la successiva decisione di non procedere con gli inviti optando per un affidamento diretto "puro", ex se, non può integrare la fattispecie della turbativa nella scelta del sistema di affidamento.daNT**



Riqualificare in chiave green gli edifici dello Stato, ridurre i consumi energetici e promuovere l'uso delle fonti rinnovabili. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d'Intesa siglato ieri tra l'Agenzia del Demanio e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.

L'accordo prevede un impegno congiunto per favorire la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile degli immobili dello Stato, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e delle politiche nazionali delineate dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Accordo Demanio-GSE per la transizione energetica degli edifici pubblici

Il protocollo prevede interventi mirati per trasformare gli immobili dello Stato in smart building, incentivare l'autoconsumo energetico e valorizzare il patrimonio pubblico attraverso progetti innovativi anche in partenariato pubblico-privato.

La collaborazione tra le due Istituzioni delinea un'azione coordinata per:

- Riqualificare energeticamente gli immobili dello Stato, partendo dall'analisi dei fabbisogni energetici fino alla trasformazione degli edifici in smart building;
- Promuovere l'autoconsumo diffuso, anche tramite Comunità Energetiche Rinnovabili, incentivando la condivisione di energia rinnovabile tra le strutture pubbliche;
- Valorizzare gli immobili dello Stato tramite progetti pilota innovativi, anche in partenariato pubblico-privato, in ottica green;
- Individuare opportunità di finanziamento attraverso gli incentivi gestiti da GSE, integrandoli con i piani di investimento dell'Agenzia;
- Condividere dati e conoscenze, favorendo l'interoperabilità tra le piattaforme digitali delle due Istituzioni per migliorare l'efficienza amministrativa e la qualità dei servizi;
- Sviluppare indicatori di sostenibilità e analisi settoriali su efficienza energetica, fonti rinnovabili e impatto ambientale;
- Realizzare attività formative e informative, rivolte alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini, per diffondere la cultura dell'efficienza energetica e della sostenibilità.

La direttrice dell'Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme dichiara:

“L'intesa rappresenta un passo concreto verso un modello di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato più efficiente, sostenibile e resiliente attraverso l'uso di fonti energetiche rinnovabili e il ricorso allo scambio di energia autoprodotta. Grazie alla condivisione di competenze, strumenti e dati miglioreremo le prestazioni dell'immobile in un'ottica green, di aumento del benessere e contrasto alle crisi climatiche. L'obiettivo è avere immobili pubblici moderni, innovativi e inclusivi, moltiplicatori degli impatti rigenerativi sui territori”. Da Edilportale



## Ance Campania

Piazza Vittoria 10  
Napoli 80121

Telefono:  
0817645851

Mail  
info@ancecampania.it

Siamo sul web  
ancecampania.it

**ANCE** | CAMPANIA

*ANCE Campania – uffici*

